



Prot. n. 486/2007/FQ

Milano, 16 aprile 2007

*Sport: esibire simboli razzisti allo stadio è reato*

È reato esibire simboli razzisti allo stadio. Lo ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, confermando una ordinanza del G.i.p. di Roma che aveva imposto ad un tifoso di presentarsi al commissariato di polizia 30 minuti dopo l'inizio del primo tempo e del secondo tempo e 20 minuti dopo il termine di ogni incontro di calcio disputato dalla Roma per tre anni. Il giovane ultrà era infatti stato denunciato per il reato di "uso di simboli propri delle organizzazioni razziste o nazionaliste, previsto da una legge del 2003, per aver assistito alla partita tra Roma e Livorno "parzialmente travisato ed esponendo una bandiera con l'effigie di Benito Mussolini e con il fascio littorio". Secondo la Suprema Corte, infatti, il reato sussiste "quando chi accede ai luoghi dove si svolgono manifestazioni agonistiche reca con se emblemi o simboli di gruppi o associazioni razziste, nazionaliste e simili, anche se non è iscritto a tali gruppi o associazioni, perché anche in quest'ultimo caso ricorre evidentemente la lesione del bene penalmente tutelato".

Il testo integrale della sentenza n. 9793/2007 della Corte di Cassazione è disponibile al seguente indirizzo internet:

[http://www.cittadinolex.kataweb.it/article\\_view.jsp?idArt=61296&idCat=75](http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=61296&idCat=75)

*Franco Quaglia*  
Sett. Istruzione e Cultura  
Segreteria Politica Federale

(tratto dal sito internet [www.cittadinolex.it](http://www.cittadinolex.it))